



STATUTO

Art. 1) E' costituita la "Società Italiana di Pedologia" (in breve SIPE).

Art. 2) La società ha sede presso la sede di lavoro del Presidente.

Art. 3) La "SIPE" è una società scientifica che ha lo scopo di promuovere, sostenere e coordinare studi e ricerche nel campo della Pedologia e delle sue applicazioni, nonché di favorire i rapporti e la collaborazione fra i suoi cultori. Per raggiungere gli scopi di cui sopra la "SIPE" organizza e partecipa a convegni, congressi e riunioni, promuove tutte quelle iniziative che hanno per oggetto lo studio e la risoluzione di problemi nel campo della Pedologia; mantiene gli opportuni collegamenti sia con altre società scientifiche sia con istituzioni in genere, pubbliche e private, nonché con altri organismi sia nazionali che internazionali.

Art. 4) La "SIPE" non ha fini di lucro.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5) Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della società
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali
- b) Dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Art. 6) L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, entro i successivi 30 (trenta) giorni, sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

SOCI

Art. 7) Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, o altre associazioni che dimostrino interesse alla Pedologia, la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto della ammissione la quota di associazione (annualmente stabilita dal Consiglio).

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione

Art. 8) Le domande di ammissione saranno esaminate secondo i criteri che saranno stabiliti

con il Regolamento

Art. 9) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità: la morosità sarà dichiarata dal Consiglio; la indegnità sarà sancita dall'Assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10) La società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci, per una durata minima di anni 2 (due).

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti o, in assenza, con votazioni suppletive entro l'anno.

Art. 11) Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 12) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri, e comunque almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto verbale su apposito libro che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta.

Art. 13) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Tramite il Presidente procede, con l'ausilio del Tesoriere, alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione alla Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone le retribuzioni e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati della Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo della associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 15) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea inoltre potrà procedere alla nomina di un Presidente onorario e di soci onorari anche stranieri.

Art. 16) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento delle quote annuali di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che in

sede di approvazione di bilancio ed in merito a responsabilità dei consiglieri.

Ciascun socio non potrà avere più di 3 (tre) deleghe.

Art. 17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nominerà un Presidente.

Il Presidente nominerà un segretario il quale curerà la redazione del verbale, e nel caso di votazioni, se lo riterrà opportuno 2 (due) scrutatori.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento alla Assemblea.

Art. 18) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19) La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

REGOLAMENTO

Art. 20) Oltre alle norme del presente Statuto, la società sarà regolata da quelle previste nel Regolamento approvato dall'Assemblea.

SCIoglimento

Art. 21) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art 21 del Codice Civile dalla Assemblea, la quale procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art. 22) Tutte le eventuali controversie sociali insorte tra i soci o tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte - in tutti i casi in cui non è vietato dalla legge - con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di 3 (tre) Provisori da nominarsi dalla Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.